RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 10

Informazioni sull'esercizio della professione

E' consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettivita', la pubblicita' informativa sulla propria attivita' professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignita' e integrita' della professione nonche' del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti ne' equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-10-informazioni-sull-esercizio-della-professione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it